

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/02756

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16

Seduta di annuncio: 159 del 06/04/2009

Firmatari

Primo firmatario: **TURCO LIVIA**

Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO

Data firma: 06/04/2009

Destinatari

Ministero destinatario:

- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INNOVAZIONE

Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 06/04/2009.

Stato iter:

IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02756

presentata da

LIVIA TURCO

lunedì 6 aprile 2009, seduta n.159

LIVIA TURCO. -

Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

- Per sapere - premesso che:

secondo il costante orientamento della Corte costituzionale, il rapporto di pubblico impiego conserva una propria significativa «specialità», anche dopo la sua privatizzazione, in quanto le relative tutele sono previste non solo nell'interesse dei dipendenti, ma soprattutto a protezione dei più generali interessi pubblici alla imparzialità e al buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare, con le recenti sentenze n. 103 del 2007 e n. 351 del 2008, la Corte ha riaffermato che se fosse lecito, per il datore di lavoro pubblico, sostituire ad libitum i dirigenti e interrompere anticipatamente gli incarichi dirigenziali, prima della scadenza e a prescindere dall'accertamento dei risultati conseguiti, verrebbero violati i primari principi costituzionali di imparzialità e buon

andamento;

altresì, la direttiva comunitaria n. 2000/78/CE vieta «qualsiasi discriminazione diretta o indiretta» comprese le discriminazioni basate sull'età. Con la recente sentenza del 5 marzo 2009, causa C. 388/07, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha affermato che qualsiasi disposizione nazionale che stabilisca condizioni di licenziamento meno favorevoli per i lavoratori in ragione del raggiungimento dell'età di pensionamento costituisce una discriminazione diretta in ragione dell'età, la quale deve essere «oggettivamente e ragionevolmente» giustificata solo da finalità legittime e generali di politica sociale, il cui onere probatorio è posto a carico dello Stato, e sempre che i mezzi siano appropriati e necessari. Con la precisazione che tali finalità legittime, per il loro carattere d'interesse generale, devono essere diverse dai motivi puramente individuali propri della situazione del datore di lavoro - e della stessa pubblica amministrazione in tale veste - anche se finalizzati, ad esempio, alla «riduzione dei costi o il miglioramento della competitività»;

con riferimento alla recente riorganizzazione delle strutture centrali e regionali dell'Agenzia delle entrate, disposta con atto direttoriale prot. 2008/179932 del 27 novembre 2008 e divenuta operativa il 2 febbraio 2009, con atto direttoriale prot. 2008/191347 del 18 dicembre 2008, risulta necessario conoscere i seguenti elementi -:

quale sia il numero complessivo dei dirigenti e il numero complessivo degli incaricati di funzioni dirigenziali attualmente in servizio presso l'Agenzia delle entrate; il numero degli incarichi di funzioni dirigenziali attribuiti a personale non dirigente in concomitanza con la riorganizzazione;

quale sia il numero dei dirigenti ai quali, a seguito della riorganizzazione, sono stati attribuiti incarichi diversi rispetto a quelli precedentemente agli stessi affidati e se risponde al vero che i nuovi incarichi sono, allo stato attuale, in molti casi di livello inferiore a quelli ricoperti fino alla data della riorganizzazione o si qualificano come meri incarichi di studio;

quale sia il numero degli incarichi di studio che, in occasione della riorganizzazione, sono stati conferiti a dirigenti sia di prima che di seconda fascia;

quali siano le disposizioni normative che prevedono la possibilità, per l'Agenzia delle entrate, di affidare incarichi di studio a dipendenti, in particolare a dirigenti iscritti nei propri ruoli e quale sia la loro copertura finanziaria;

se sia vero che il conferimento di incarichi di livello inferiore non risulta essere stato in alcun modo motivato, salvo il generico riferimento al riassetto dell'Agenzia;

per quale motivo, ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, non sia stata attivata, nella fase di riorganizzazione, la procedura di interpello;

se l'operazione di riorganizzazione nel suo complesso, basata sulla attribuzione, a un numero elevato di dirigenti che ricoprivano incarichi operativi, di incarichi di studio o di incarichi di livello inferiore a quello corrispondente alla retribuzione maturata nella posizione di provenienza, sia ragionevole anche sotto il profilo dell'aumento dei costi di gestione, tenuto conto che, contestualmente, sono stati conferiti incarichi dirigenziali a personale non dirigente e se non risulti in tal modo leso il principio generale di accesso alla dirigenza tramite pubblico concorso;

quanti siano gli incarichi di dirigente di vertice attribuiti a soggetti privi di qualifica dirigenziale e non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e se risulti rispettata la percentuale massima del 10 per cento stabilita dall'articolo 19, comma 5-bis, del

medesimo decreto per l'attribuzione di incarichi di vertice a soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali;

quali amministrazioni abbiano applicato l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, che, nella sua originaria formulazione, attribuiva alle pubbliche amministrazioni la facoltà di risolvere, con un preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente;

quali criteri l'Agenzia delle entrate, che ha dato applicazione alla norma predetta, abbia adottato per verificare il requisito dell'anzianità massima contributiva;

se la risoluzione del rapporto di lavoro al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni non determini, in ogni caso, una disparità di trattamento tra i dipendenti che abbiano, ad esempio, riscattato ai fini contributivi il periodo legale del corso di laurea rispetto a coloro che, trovandosi nella medesima condizione, non si siano avvalsi della facoltà di riscatto, nonché rispetto a coloro che hanno maturato, in strutture private o in altri enti pubblici, periodi contributivi non comunicati all'Agenzia, non essendo previsto alcun obbligo al riguardo;

in forza di quale disposizione normativa l'Agenzia delle entrate, a decorrere dal 2 febbraio 2009, ha rimosso anticipatamente dai propri incarichi i dirigenti che - maturando 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2009 - hanno ricevuto il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro; e in base a quali criteri ha diversamente trattato le singole posizioni, considerato che alcuni dirigenti hanno potuto mantenere il precedente incarico, mentre ad altri è stato attribuito un incarico di livello inferiore o un incarico di studio;

se - considerato che il richiamato articolo 72, comma 11, è stato sostituito dall'articolo 6 della legge 4 marzo 2009, n. 15, che ha previsto la facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro al maturare dei 40 anni di servizio effettivo - l'Agenzia delle entrate intenda revocare i preavvisi dati a dirigenti che non hanno maturato i 40 anni di servizio effettivo e reintegrare gli interessati nei precedenti incarichi di funzione, già attribuiti ad altri dirigenti o a personale non dirigente;

se i criteri di risoluzione del rapporto adottati dalla Agenzia delle entrate, anticipando in sostanza il limite del compimento del sessantacinquesimo anno di età, siano o meno coerenti con la politica del Governo in materia previdenziale, con gli indirizzi della Comunità europea, la direttiva 2000/78/CE, nonché con gli orientamenti da ultimo espressi dalla Corte di giustizia con la sentenza del 5 marzo 2009;

se risponda al vero che il Governo intende assumere iniziative normative volte a reintrodurre la risoluzione del rapporto di lavoro pubblico al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva e se non si ritenga che ciò costituirebbe una violazione di principi costituzionali, oltre che una discriminazione vietata dal diritto comunitario.(4-02756).